

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Fax 06 5917732 Cod. Fisc. 80039550589

Roma, 6 dicembre 2012

DIREZIONE GENERALE

Prot. n° 5044

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
E.N.P.A.F.

LORO SEDI

Oggetto: modifiche regolamentari.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato, con nota del 9 novembre u.s., le modifiche al Regolamento di previdenza e assistenza ENPAF adottate dal Consiglio Nazionale nel corso della seduta del 27 giugno 2012. E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'estratto della avvenuta approvazione ministeriale.

Le variazioni regolamentari più significative riguardano l'età pensionabile della pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. Lo scopo delle modifiche apportate è quello di assicurare l'equilibrio costante del saldo previdenziale tra uscite per pensioni ed entrate contributive, come richiesto alle Casse di previdenza dei professionisti dall'art. 24, comma 24 del dl n. 201/2011 (legge di conversione n. 214/2011), per un arco temporale di cinquanta anni. Il bilancio tecnico attuariale predisposto a corredo delle modifiche regolamentari approvate, ha confermato che le stesse sono in grado di garantire il raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla legge.

Art. 8 – Pensione di vecchiaia

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia è fissata a 68 anni.

A partire dal 1° gennaio 2016, l'età per la maturazione della pensione di vecchiaia verrà ulteriormente aumentata nella stessa misura dell'incremento della speranza di vita stabilita con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con la modifica del Regolamento è stato inserito, limitatamente alla pensione di vecchiaia ENPAF, un istituto già previsto nell'ambito del sistema pensionistico generale obbligatorio, che stabilisce l'aumento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia in relazione all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT. Tale

incremento, di entità variabile, viene determinato con decreto ministeriale e che avrà inizialmente cadenza triennale. Il prossimo è previsto nell'anno 2016 mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la cadenza diverrà biennale.

Per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, resta fermo sia il requisito dei 30 anni di iscrizione e contribuzione, che quello dell'attività professionale secondo la disciplina "a regime" e transitoria. Tutti gli iscritti che non abbiano conseguito tali requisiti entro il 31 dicembre 2012, anche per effetto di morosità contributiva, sono assoggettati alla nuova disciplina dell'età pensionabile.

Si evidenzia che, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, il regolamento dell'ENPAF prevede tre regimi transitori, correlati all'entrata in vigore di altrettante modifiche del pensionamento di vecchiaia:

- 15 anni di iscrizione e contribuzione per coloro che risultino dimessi dagli Albi degli Ordini alla data del 31 dicembre 1991;
- 17 anni di iscrizione e contribuzione per coloro che risultino dimessi alla data del 31 dicembre 1994;
- 20 anni di iscrizione e contribuzione (oltre al requisito dell'attività professionale, se richiesto) per coloro che risultino dimessi alla data del 31 dicembre 2001.

La modifica dell'età pensionabile riguarda anche coloro che rientrano tra i soggetti sopraindicati; pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è richiesto il compimento del 68° anno di età, salvo il successivo adeguamento determinato dall'incremento della speranza di vita.

L'aumento dell'età pensionabile ha comportato la necessità di introdurre modifiche relativamente ad alcuni istituti regolamentari e ha prodotto effetti su di una serie di norme del regolamento ENPAF che rinviano al requisito dell'età pensionabile della pensione di vecchiaia.

Art. 7 bis – Riscatto anzianità contributiva 1995/2003

L'art. 7 bis consente agli iscritti che abbiano versato la contribuzione in misura intera nel periodo tra il 1995 e il 2003, di ottenere il riconoscimento dei più elevati coefficienti economici di pensione in vigore dal 2004; la citata disposizione regolamentare prevede un onere economico, per ogni anno di contribuzione per cui l'iscritto richieda l'adeguamento, determinato dalla moltiplicazione tra la maggiorazione di pensione conseguente all'aumento del 2004 e un coefficiente il quale cresce in relazione all'aumentare dell'età del richiedente.

Tale coefficiente, che è diverso a seconda che il richiedente sia maschio o femmina, si arresta all'età pensionabile fissata al 65° anno di età; ne consegue che, nell'ambito della modifica regolamentare, la tabella con i coefficienti di moltiplicazione, che sono il risultato di elaborazioni attuariali connesse all'aspettativa di vita e alla probabile reversibilità della rendita, in vigore dal 1° gennaio 2013, è stata rideterminata alla luce della nuova età pensionabile.

Si prevede, inoltre, che i coefficienti verranno successivamente aggiornati dal Consiglio di amministrazione ENPAF in coincidenza con l'adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita.

Art. 9 – Pensione di anzianità – supplementi

A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai titolari di pensione di anzianità è stata riconosciuta la liquidazione dei supplementi di pensione in relazione alla contribuzione versata successivamente al pensionamento a partire dal raggiungimento dell'età pensionabile. A decorrere dal 1° gennaio 2013, quale che sia la data del pensionamento di anzianità, i supplementi verranno corrisposti, per la prima volta, in relazione alla contribuzione versata successivamente al pensionamento, al compimento del 68° anno di età. Non sono destinatari dell'effetto della modifica dell'età pensionabile i pensionati di anzianità che nel 2012 hanno già ricevuto il supplemento di pensione. Anche per quanto riguarda la liquidazione dei supplementi di pensione ai titolari di pensione di anzianità, sono fatti salvi i successivi adeguamenti dell'età pensionabile determinati dall'incremento della speranza di vita.

Art. 10 – Liquidazione dei supplementi

L'art. 10 del Regolamento è stato modificato; è stato infatti previsto che, nel caso di cancellazione del pensionato dall'Ordine, e quindi dall'Ente, la liquidazione dei supplementi di pensione connessi al versamento di contribuzione successivamente al pensionamento, deve avvenire con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione. Si sostituisce la precedente previsione che stabiliva che la liquidazione dovesse essere effettuata immediatamente.

Art. 11 bis – Procrastino del pensionamento

L'istituto del procrastino consente di posticipare il pensionamento di vecchiaia ricevendo in cambio l'aumento del trattamento maturato. I coefficienti di moltiplicazione (diversi da maschi a femmine) che comportano l'aumento del trattamento maturato in relazione al numero di anni di posticipo richiesti (da uno a dieci), sono stati rideterminati, tenendo conto della nuova età pensionabile, anche alla luce delle vigenti tabelle di mortalità. I coefficienti di procrastino verranno successivamente aggiornati dal Consiglio di amministrazione ENPAF in coincidenza con l'adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita.

Art. 24 – Restituzione della contribuzione

Il Regolamento prevede che l'iscritto che non maturi i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia possa chiedere la restituzione della contribuzione versata, fino a quella di competenza dell'anno 2003, al compimento dell'età pensionabile, previa dimissioni dall'Albo.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la richiesta potrà essere avanzata, dunque, solo al compimento del 68° anno di età, ancorché il soggetto, in anni precedenti, avendo compiuto il 65° anno di età, si fosse trovato nella condizione per poter richiedere la restituzione dei contributi.

Trattandosi di un diritto azionabile a domanda (per il quale, dunque, la domanda dell'interessato costituisce parte integrante della fattispecie costitutiva del diritto), non si configura un diritto quesito intangibile da successive modifiche normative, ma sono applicabili i requisiti regolamentari vigenti alla data in cui viene presentata la relativa istanza. Anche in questo caso, è fatto salvo l'adeguamento dell'età pensionabile connesso all'incremento della speranza di vita.

Art. 9 – Pensione di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per ottenere la pensione di anzianità, l'assicurato deve far valere almeno 42 anni di iscrizione e contribuzione effettive. Resta, invece, fermo il requisito dell'attività professionale, secondo la vigente disciplina "a regime" e transitoria.

A proposito del regime transitorio dell'attività professionale, si rammenta che il Regolamento ENPAF ha previsto, in deroga al requisito "pieno" dei venti anni (applicabile a chi si iscriva per la prima volta o si reinscriva dopo il 31 dicembre 1994), un regime transitorio riservato agli iscritti al 31 dicembre 1994 che, alla medesima data, avessero meno di quarantacinque anni. Per questa categoria, il requisito è determinato in ragione di due anni di attività ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994. Trattandosi di un requisito di carattere dinamico che progredisce in relazione all'aumento degli anni di iscrizione e contribuzione, ne consegue che in correlazione con l'aumento dell'anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per la pensione di anzianità aumenterà il numero di anni di attività professionale richiesto, per il collocamento in pensione di anzianità, agli iscritti che rientrano nel regime transitorio.

Considerato che, relativamente alla pensione di anzianità, la domanda dell'interessato rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, tutti coloro che avvanzeranno domanda di pensione di anzianità a partire dal 2013 saranno assoggettati ai nuovi requisiti ancorché, in precedenza, avessero conseguito l'anzianità di iscrizione e contribuzione prescritta dalla normativa previgente (40 anni); ciò anche nel caso di intervenuta cancellazione dell'assicurato.

Dal 1° gennaio 2016 l'istituto della pensione di anzianità è soppresso.

* * *

Esaurita l'illustrazione delle modifiche alla pensione di vecchiaia e a quella di anzianità e dei loro effetti riflessi su altri istituti regolamentari, di seguito vengono brevemente richiamate le altre variazioni apportate al Regolamento ENPAF dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27 giugno 2012.

Art. 11 bis – Domanda di procrastino – termine di decadenza

In base all'art. 11 bis del Regolamento ENPAF è stata prevista, a partire dal 2004, la facoltà dell'iscritto di posticipare, a domanda, il pensionamento di vecchiaia, per un periodo variabile da uno a dieci anni, con il correlativo incremento del trattamento maturato. La domanda, in virtù della recente modifica regolamentare, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di decorrenza della pensione di vecchiaia, dunque entro il mese successivo al compimento dell'età pensionabile o al

raggiungimento dei requisiti di iscrizione e contribuzione o di attività professionale, se successivo alla data predetta.

Art. 12 – Pensione invalidità

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per presentare la domanda di pensione di invalidità non è più necessario essere iscritti all'Ordine, e quindi all'ENPAF, al momento della domanda; in virtù della modifica regolamentare, infatti, il diritto alla pensione viene riconosciuto all'assicurato e non più all'iscritto, come nel testo previgente. Permangono i requisiti assicurativi minimi:

- almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione;
- almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità.

Le domande di pensione di invalidità respinte in precedenza per la mancanza del requisito dell'attualità dell'iscrizione non verranno riesaminate d'ufficio; l'interessato dovrà presentare una nuova istanza con effetto di decorrenza dalla data della medesima.

Art. 21 – Domanda di riduzione contributiva - modifica della disciplina dei termini di decadenza

La modifica dell'art. 21 entra in vigore dal 1° gennaio 2014; la disciplina attualmente in vigore, salve le norme più favorevoli previste per i nuovi iscritti, prevede che la domanda per ottenere la riduzione contributiva o il riconoscimento del contributo di solidarietà debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre (o il 31 dicembre) dell'anno precedente a quello per il quale si intende ottenere il beneficio.

La norma regolamentare, dunque, non consente all'iscritto che, nel corso dell'anno (e non già l'anno prima), si trovi in una condizione che dà titolo alla riduzione, di richiederla per l'anno stesso. La modifica introdotta consente un'applicazione più equa del sistema contributivo dell'Ente; a decorrere dal 1° gennaio 2014, a valere sulla contribuzione posta in riscossione da quell'anno, si prevede che la domanda di riduzione (espressione da intendersi estesa anche al contributo di solidarietà) presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre, produca effetto a partire dalla contribuzione dell'anno in corso al momento della domanda, purché l'iscritto si trovi in una delle condizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 per un periodo pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno dell'anno di iscrizione. Il termine del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile al fine di ottenere la riduzione si consegua dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre.

La modifica dell'art. 21 riguarda anche coloro che si iscrivano per la prima volta all'Ente; la norma prevede che il termine di decadenza per presentare la domanda sia fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine. Lo scopo della variazione è quello di individuare una data certa per l'interessato. Il testo previgente prevedeva, infatti, il termine del 30 settembre del primo anno in cui i contributi vengono posti in riscossione. Anche per coloro che si iscrivano per la prima volta all'Ordine è prevista l'estensione dei termini al 31 dicembre alle stesse condizioni del vecchio iscritto, ipotesi che, peraltro, si presenta di applicazione marginale.

La nuova procedura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014, ne consegue che:

- per il contributo 2013 nulla è innovato;
- per il contributo 2014, fino al 31 dicembre 2013, i termini di decadenza rimangono quelli previgenti. Dal 1° gennaio 2014 entra in vigore la nuova disciplina, che si applica dall'anno corrente e riguarda, dunque, la contribuzione del 2014.

Da ultimo, si rappresenta che sul sito internet dell'ENPAF (www.enpaf.it) è scaricabile il Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione aggiornato con le modifiche approvate che, per comodità di lettura, sono evidenziate in giallo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)

